

REPUBBLICA ITALIANA Rep. n. 2244

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

(Città Metropolitana di Firenze)

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
DENOMINATI "RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX
PALESTRA CANOTTIERI LIMITE SULL'ARNO" CIG. 9097818CE8 .
CUP I18I18000470004 - IMPORTO €. 640.323,16 = OLTRE IVA

L'anno duemilaventidue (2022) e questo dì ventuno (21) del mese di
Settembre alle ore 11.00 presso la sede del Comune di Capraia e Limite,
Piazza VIII Marzo 1944 n. 9.

Avanti a me Roberto Nobile - Segretario Generale del Comune di Capraia
e Limite - autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, sono personalmente comparsi da una parte:

1) l' Arch. Roberto Montagni, nato a Empoli (FI) il 22 gennaio 1959,
domiciliato per le funzioni svolte presso la sede del Comune come più avanti
indicata, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua
qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capraia e
Limite avente sede – in Capraia e Limite (FI) Piazza VIII Marzo 1944 n. 9,
CAP 50050, codice fiscale e partita IVA n. 00987710480, giusto decreto di
nomina del Sindaco n. 16 del 27/05/2022 ed ai sensi del combinato disposto
degli articoli 107, comma 3, lett.c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n.
267, in esecuzione della determinazione del servizio Lavori Pubblici n. 197
del 12/05/2022, parte che nel contesto del presente atto potrà chiamarsi per
brevità anche "Comune", dall'altra parte:

2) il Sig. Bazzichi Alessandro, nato a Viareggio (LU) il 28/04/1968, residente in Camaiore (LU) Via Gabriele d'Annunzio n. 2, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa BCM S.R.L. con sede in Lucca, Viale Alcide De Gasperi n. 95/U, codice fiscale e iscrizione al registro delle Imprese di Lucca n. 02402750463, data iscrizione 22/09/2015, iscritta al R.E.A. al n. LU-222850, come risulta dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di LUCCA in data 21/03/2022 conservato agli atti del Servizio Gare e Contratti, parte che nel proseguo del presente atto potrà chiamarsi per brevità anche “ Impresa”.

I contraenti suddetti, della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato, mi hanno chiesto di procedere alla stipula del presente atto pubblico formato in modalità elettronica.

P R E M E S S O

- che con deliberazione della G.C. n. 82 del 15/12/2021, esecutiva, è stato approvato, il progetto dei lavori di Ristrutturazione e consolidamento ex palestra canottieri Limite sull'Arno, per un importo complessivo di €. 996.000,00 di cui €.719.393,00 per lavori a base d'asta determinati a misura, €. 31.150,00 per oneri di sicurezza, €. 276.607,00 per somme a disposizione della amministrazione comunale, progetto validato dal responsabile del procedimento Arch. Roberto Montagni in data 15/12/2021 e con lavorazioni ascrivibili alle seguenti categorie:

- OG1= per €. 565.893,00 compreso o.s.

- OG11 = per €. 153.500,00

- che nelle somme a disposizione sono compresi i costi derivanti

dall'applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid 19 come previsto dalla Del. Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25 maggio 2020;

- che la realizzazione della predetta opera è compresa nel piano triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 28/12/2020, esecutiva;

- che i lavori oggetto del presente contratto sono stati finanziati con entrate derivanti da applicazione dell'avanzo di Amministrazione;

- che in esecuzione di quanto disposto con la sopra citata deliberazione G.C. n. 82 del 15/12/2021, con determinazione del servizio Lavori Pubblici n 561 del 24/12/2021 è stato disposto di indire, per l'appalto della esecuzione dei lavori di cui trattasi, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e successivamente modificato con il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/20021 col criterio del minor prezzo, da determinarsi, per i contratti da stipularsi a misura tramite il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- che la procedura ha avuto luogo così come risulta dai verbali in data 18/03/2022 e 21/03/2022 sottoscritti dal Responsabile del Servizio Gare e Contratti, i quali sono stati approvato con determinazione del Servizio Gare e Contratti n. 133 del 21/03/2022;

- che pertanto, con la determinazione del servizio Gare e Contratti n. 133 del 21/03/2022 sopra detta, i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati in via definitiva alla impresa BCM S.R.L. con sede legale in Lucca, Via Alcide De Gasperi n. 95/U, C.F. e P.IVA 02402750463 offerente il ribasso del 11,48865% che applicato ai lavori a base d'asta e con l'aggiunta

degli oneri per la sicurezza dà un importo contrattuale pari ad €. 640.323,16, ascrivibile alle sotto indicate categorie omogenee di lavorazioni, oltre Iva nella misura di legge:

- *Categoria OG1 come da capitolato,*
- *Categoria OG11 come da capitolato,*
- che come risulta dalla determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 197 del 12/05/2022 l'aggiudicazione definitiva come sopra disposta è divenuta efficace il giorno 12/05/2022 essendo terminati in tale data i controlli dei requisiti dichiarati dall'impresa aggiudicataria in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi;
- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 268 del 06/07/2022 è stata rettificata, a causa di un mero errore materiale la determinazione n. 197/2022 e aggiornato il quadro economico dei lavori;
- che la BCM SRL è iscritta nella Prefettura di Lucca a far data dal 27/06/2019;
- che nei confronti dell'impresa è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INAIL in data 26/08/2022 che si conserva agli atti del servizio Lavori Pubblici;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 76, del D.lgs. 50/2016;
- che l'impresa ha provveduto a quanto previsto dal DPCM 11/05/1991 n. 187;
- che il responsabile del Servizio Lavori Pubblici, per quanto previsto dall'art. 14, comma 2°, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 nonché dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Capraia e Limite

approvato con deliberazione della G.C. n. 101 del 19/12/2013, esecutiva, dà atto di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con l'impresa BCM S.R.L.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Capraia e Limite rappresentato dall'Arch. Roberto Montagni, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e BCM S.R.L. rappresentata dal Sig. Alessandro Bazzichi, in qualità di legale rappresentante dell'impresa, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) PREMESSA

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Capraia e Limite per il tramite del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch. Roberto Montagni, come sopra costituitosi, affida l'appalto dell'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e consolidamento ex palestra canottieri Limite sull'Arno" per l'importo di €. 640.323,16 (diconsi euro seicentoquarantamilatrecentoventitre/sedici) di cui €. 31.150,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, alla Impresa BCM S.R.L. che nella persona del Sig. Alessandro Bazzichi, in qualità di legale rappresentante, come sopra costituitosi, accetta e si obbliga ad una esecuzione, in appalto, a regola d'arte dei lavori predetti, secondo tutto quanto risulta dal presente atto e dagli elaborati progettuali più sotto elencati. I lavori appaltati, le cui lavorazioni sono ascrivibili alle categorie come indicate nella parte premessa del presente contratto e da contabilizzarsi a misura risultano più dettagliatamente dal progetto esecutivo redatto dal RTP

STP INGEGNO S.S., progetto che il legale rappresentante dell'impresa dichiara di ritenere completo e dettagliato per una esecuzione dell'opera a regola d'arte e del quale dichiara di aver presa completa visione mediante sottoscrizione (*fatta eccezione per il capitolato speciale di appalto oneri e prescrizioni*) che viene firmato digitalmente come più avanti descritto, per integrale accettazione, congiuntamente al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, di un esemplare che, composto dagli elaborati come sotto elencati, allegato alla deliberazione di approvazione G.C. n. 82 del 15/12/2021 citata in premessa, viene conservato agli atti della Segreteria comunale:

- A. Relazione tecnica generale;
- B. Geologica e Sismica;
- C.1 Appendice Fascicolo di Calcolo;
- C.2 Relazione strutture e Geotecnica;
- D. Gestione delle Materie;
- E. Elenco Prezzi unitari Edile;
- F. Computo metrico estimativo;
- G. Quadro economico;
- H. Piano di Manutenzione;
- I. Capitolato speciale d'appalto;
- J. Disciplinare prestazionale Edile;
- K.1 Appendici PSC;
- K.2 PSC;
- L. Fascicolo dell'Opera;
- M. Relazione Tecnica Impianti elettrici;
- N. Disciplinare prestazionale impianti elettrici;

- O. Calcoli Illuminotecnici;
- P. Relazione impianti meccanici;
- Q. Disciplinare prestazionale Impianti meccanici;
- R. Legge 10;
- S. Relazione antincendio e planimetrie;
- T. Relazione Previsionale impatto acustico;
- U. Relazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi;
- V. Relazione Verifica Acustica_CAM;
- Schema di contratto;

Elaborati grafici

- Architettonici – TAV. A1 – TAV. A2 – TAV. A.3 – TAV. A.4 – TAV. A5 – TAV. A6 – TAV. A7 – TAV. A8 – TAV. A9 – TAV. A10. - TAV. A11.
- Strutturali – TAV. S1 – TAV. S2 – TAV. S3 – TAV. S4 – TAV. S5 – TAV. S6 – TAV. S7 – TAV. S8.
- Impianti – TAV. E1 – TAV. E2 – TAV. M1 – TAV. M2 – TAV. M3 – TAV. M4.

In particolare, gli elaborati grafici progettuali, le relazioni tecniche suddette, l'incidenza della manodopera, il QTE, il computo metrico estimativo generale, il cronoprogramma, il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come sopra elencati e sottoscritti dalle parti, si intendono qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti. Si allega invece al presente contratto sempre a formarne parte integrante e sostanziale, quale allegato A), il Capitolato Speciale d'Appalto – Oneri e prescrizioni, il quale, tramite scannerizzazione del documento analogico

sottoscritto in originale, è stato trasformato in file elettronico e firmato digitalmente, oltre che dalle parti suddette anche da me Segretario rogante unitamente al contratto formando con esso un unico file come anche detto nel prosieguo del contratto.

Art. 3) RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la osservanza piena, assoluta ed inscindibile degli elaborati progettuali sopra richiamati quale parte integrante del presente contratto nonché sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Generale dei LL.PP. (D.M. 145/2000) per la parte ad oggi ancora in vigore e come richiamato nel disciplinare di gara della relativa procedura di gara e che qui si richiama ad ogni effetto quale parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato, nonché sotto l'osservanza di quanto previsto dal R.D. 20/03/1865 n. 2248 allegato F per la parte ad oggi in vigore, dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore e se attinente, dal D.Lgs. 81/2008, dalla L.R. 38/07, dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni nei lavori e di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori, dal Protocollo d'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti pubblici siglato ad Empoli il 18/10/2007 se ed in quanto applicabile al presente appalto, dalla normativa sui CAM ed in genere da tutte le norme che regolano i contratti di appalto di opere pubbliche e dal codice civile.

L'appalto è inoltre soggetto a tutta la normativa tecnica specifica ed in particolare a quella richiamata dalla relazione generale, dalle relazioni

specialistiche di progetto se presenti, nonché da tutti gli altri elaborati di progetto di cui al precedente articolo 2).

Art. 4) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - PIANO DI SICUREZZA

L'impresa è obbligata, oltre al pieno rispetto del D.Lgs. 09/4/2008 n. 81 e s.m.i., del capo n. 8 del capitolato Speciale di appalto già allegato A) al presente contratto, alla piena osservanza del piano di sicurezza e coordinamento (D.Lgs 81/08) come sopra sottoscritto e richiamato, fra gli altri elaborati, come parte integrante del presente atto, redatto dal Ing. Lorenzo Carli il quale agisce come Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione.

L'impresa è altresì obbligata a rispettare le indicazioni fornite dal coordinatore all'esecuzione durante lo svolgimento dei lavori.

L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le regolamentazioni vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e a dare attuazione a quanto previsto nei protocolli e atti ministeriali inerenti i cantieri edili.

Art. 5) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Le parti danno atto di aver presa completa visione, mediante sottoscrizione per accettazione, del piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice relativo alla proprie scelte autonome, pervenuto a questa Amministrazione con nota protocollo n. 5165 del 25/05/2022, unitamente al documento denominato "Integrazione Piano Operativo di sicurezza con disposizioni per contenimento da contagio Covid-19" entrambi conservati agli atti del Servizio Lavori Pubblici e che si intendono qui richiamati quale

parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

Art. 6) CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti da questo atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme eventualmente pagate in più all'impresa appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, la ditta appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva di €. 36.782,24 (diconsi euro trentaseimilasettecentottantadue/24), a seguito di abbattimento ai sensi degli artt. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per avvenuta presentazione di certificazione UNI EN ISO 9001:2015, mediante polizza n. 1874782 stipulata in data 19/05/2022 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A, pervenuta in originale informatica al Servizio Lavori Pubblici con nota protocollo n. 5165 25/05/2022.

Il Comune ha diritto di valersi di suddetta cauzione anche per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 50/2016.

L'impresa è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del Comune che a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.

A tale riguardo l'impresa ha presentato ai sensi dell'art. 103, comma 7, del

D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 36 del Capitolato speciale d'appalto, la polizza di assicurazioni n. E1498499 rilasciata in data 12/05/2022 dalla compagnia assicurativa ITAS MUTUA Società capogruppo, con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 – 38123 Trento – Agenzia di Genova Nord – cod Ag. A209, con somme assicurate nella sezione A – *Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione* – per €. 750.000,00, sezione B – *Copertura assicurativa dei danni alle opere preesistenti* – per €. 500.000,00 e nella sezione C – *responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori* – con un massimale per sinistro di €. 1.000.000,00 e comprendente anche la copertura assicurativa per manutenzione.

Art. 7) CORRISPETTIVO – CONTABILIZZAZIONE - MODALITA' DI RISCOSSIONE – TRACCIABILITA' FINANZIARIA – CONTROLLI - ONERI A CARICO APPALTATORE

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Impresa appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito nell'importo di € 640.323,16 (diconsi euro seicentomilatrecentoventitre/16) oltre I.V.A. nella misura di legge (10%).

Trattandosi di lavori a misura l'importo potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il tecnico Direttore e Collaudatore Direttore e Collaudatore dei lavori medesimi per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte e modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Per la contabilizzazione dei lavori, che è a misura si rimanda a quanto previsto al Capo 4 del capitolato speciale di appalto di cui sopra e relativamente alle modalità di riscossione del corrispettivo dell'appalto si

rimanda a quanto previsto al Capo 5 del capitolato speciale di appalto già allegato A) al presente contratto

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche il Codice Univoco dell'ufficio è il seguente: UFYLS2.

L'impresa appaltatrice per il tramite del suo legale rappresentante Sig. Bazzichi Alessandro, dichiara che le somme ricevute in conto od a saldo del presente appalto saranno rimosse dalla impresa previo bonifico sul conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi con tutti i dati necessari all'esecuzione del bonifico e l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, saranno comunicati al servizio finanziario della stazione appaltante. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

L'impresa, siccome rappresentata dal suo legale rappresentante, si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e si obbliga altresì a porre la stessa clausola, sempre a pena di nullità assoluta del relativo contratto, negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori oggetto del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'impresa appaltatrice per il tramite del suo legale rappresentante, come sopra costituitosi, dichiara di essere a conoscenza:

- dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 della L.R. 38/2007, in virtù del quale il Comune procederà ai pagamenti dovuti in esecuzione del contratto solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
- del fatto che, nell'ipotesi in cui non si verifichino le fattispecie previste dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non vi sia il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, essa impresa, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dal Comune, dovrà fornire, nell'eventualità di lavorazioni concesse in subappalto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa impresa corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora l'impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa.

Relativamente ai controlli e agli oneri a carico dell'appaltatore si rimanda a quanto previsto rispettivamente al Capo 12 artt. 56 e successivi del capitolato speciale d'appalto già allegato A) al presente contratto.

ART. 8) CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALI PER IL RITARDO – PROROGHE E

SOSPENSIONI

La consegna dei lavori avverrà nel rispetto dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto al Capo 3 del capitolato speciale d'appalto, già allegato al presente contratto, salvo che, in casi d'urgenza, se ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 della suddetta disposizione legislativa.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori stessi, secondo le tempistiche del cronoprogramma di progetto.

Nel caso di ritardo imputabile all'appaltatore, egli dovrà sottostare alla penale stabilita pari a 1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo così come previsto dall'art. 17 del capitolato speciale di appalto, già allegato A) al presente contratto al quale si fa espresso riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente contratto.

Per quanto attiene eventuali proroghe e sospensioni si applica quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9) DANNI DI FORZA MAGGIORE

Relativamente ad eventuali danni alle opere o provviste dovuti a casi di forza maggiore si rimanda a quanto previsto all'art. 56 del Capitolato speciale di appalto già allegato A) al presente contratto.

ART. 10) COLLAUDO

Per quanto attiene il collaudo si rimanda a quanto previsto al Capo 11 del capitolato speciale di appalto.

ART. 11) ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e

successive modifiche e integrazioni.

ART. 12) REVISIONE PREZZI

Tenuto conto della durata dei lavori non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 13) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente il trattamento economico e tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa, per i casi in cui la durata dell'appalto è inferiore a novanta giorni, qualora intenda avvalersi di lavoratori trasfertisti, dovrà comunicare alla stazione appaltante a quale Cassa edile gli stessi siano iscritti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente

dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 14) –SUBAPPALTO

Le parti danno reciprocamente atto:

- che l'impresa in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di sub-appaltare le opere sottoindicate individuate nella apposita dichiarazione conservata agli atti del Servizio Lavori Pubblici, nella quale è indicato che l'impresa intende subappaltare parte delle lavorazioni della categoria OG1 e parte delle lavorazioni della categoria OG11, entro il 50% dell'importo contrattuale;
- che l'impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che l'impresa, al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune, trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore e prescritti dal predetto decreto legislativo in relazione alla prestazione subappaltata e dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 20 della LR 38/2007 e provvederà a tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative in materia.

ART. 15) – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI DIPENDENTI DEL SUBAPPALTATORE

L'Impresa è responsabile in rapporto al Comune della osservanza delle norme di cui al precedente art. 13 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto

collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

ART.16) DETRAZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA AGLI ARTICOLI 13 E 15

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli 13 e 15, accertata dal Comune od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra citati. Il pagamento alla Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezione al Comune né ha titolo a risarcimento di danno, così come anche in caso di applicazione dell'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

ART. 17) MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

Relativamente ad eventuali modifiche e varianti al presente contratto di appalto, si richiama la disciplina prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché al Capo 7 del capitolato speciale di appalto già allegato A) al presente

contratto.

ART. 18) – FINANZIAMENTO DELL’OPERA

La realizzazione dell'opera oggetto del presente contratto è finanziata da entrate derivanti da applicazione dell’avanzo.

ART. 19) – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto.

ART. 20) - CESSIONE DEI CREDITI

Per la cessione dei crediti si applica l’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 21) DENUNCIA NUOVO LAVORO E DENUNCE MENSILI

L’impresa trasmette al Comune, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, agli enti assicurativi ed antinfortunistici. Periodicamente lo stesso trasmetterà altresì copia delle denunce nominative mensili dei lavoratori, con l’indicazione delle ore lavorate, utilizzate nel cantiere aperto in Capraia e Limite nonché copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva compresa la cassa edile.

ART. 22) NUMERO GIORNATE OPERAIO IMPIEGATE

L’impresa ha l’obbligo di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l’importo netto dei lavori eseguiti nel mese nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo.

Il Direttore dei Lavori ha diritto di esigere dall’impresa i dati predetti il 30 di ogni mese che a sua volta, trasmetterà contemporaneamente all’Ufficio competente.

ART. 23) COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale d'appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'impresa.

ART. 24) DIREZIONE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE – DIRETTORE DI CANTIERE

Per la direzione dei lavori dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 100 del D.Lgs. 50/2016 e la stazione appaltante procederà alla nomina dell'ufficio di direzione lavori preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

La gestione dell'esecuzione del cantiere verrà svolta dall'ufficio Direzione dei Lavori con riunioni periodiche di coordinamento con cadenza da definire a cura del Direttore dei Lavori in funzione delle effettive esigenze di controllo tecnico, contabile e amministrativo.

Relativamente al rappresentante dell'appaltatore ed al direttore di cantiere si richiama quanto previsto all'art. 10 del capitolato speciale di appalto già allegato A) al presente contratto.

A tutti gli effetti del presente contratto l'impresa elegge domicilio nel Comune di Capraia e Limite, P.zza VIII Marzo 1944, n. 9.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di Messo Comunale ovvero mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo cantiere o all'incaricato dell'impresa dai soggetti legittimati si considererà fatta personalmente al legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

ART. 25) OBBLIGHI DI CUI AL D.P.R. 16/4/2013 N. 62

L'impresa dà atto di quanto segue:

- di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165" nonché copia della deliberazione della G.C. n. 101 del 19/12/2013, esecutiva, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'amministrazione comunale di Capraia e Limite;
- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 26) RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, potrà avvenire per quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 siccome richiamato al precedente art. 7).

Il contratto potrà inoltre risolversi di diritto per quanto contenuto nel precedente art. 25). Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, seguendo comunque la procedura prevista dal comma 3, dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- nel caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla Cassa edile della Provincia di Firenze o alla

CERT e di gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza come previsto all'art. 12 del protocollo d'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti pubblici siglato ad Empoli il 18/10/2007 come richiamato al precedente art. 3);

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza e delle disposizioni contenute nel capitolato speciale, integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza.

Per il recesso trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 27) FORO COMPETENTE

E' esclusa la clausola compromissoria. Il Tribunale competente è quello di Firenze.

ART. 28) TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'informativa generale presente sul sito del Comune.

Qualora la società, durante il periodo di validità del presente contratto dovesse trattare, per conto del Comune, dati personali, assume fin da ora la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati, obbligandosi ad adempiere a tutto quanto previsto nell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 suddetto.

ART. 29) REGISTRAZIONE CONTRATTO

Per questo atto, agli effetti fiscali, si chiede che venga applicata l'imposta

fissa di registro, trattandosi di atto soggetto ad imposta I.V.A. e per il quale verranno emesse regolari fatture.

ART. 30) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte dall'impresa BCM S.R.L. per la quale se le assume il suo legale rappresentante sig. Bazzichi Alessandro ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara.

ART. 31) RINVIO ALLA NORMATIVA

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia che quivi si intende richiamata.

ART. 32) CLAUSOLE VESSATORIE

Circa le clausole vessatorie queste risultano da documento informatico allegato B) al presente contratto che le parti, unitamente a me Segretario, firmano digitalmente.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, è stato scritto da me Segretario mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 22 pagine intere e righe n. 17 a video e viene da me, Segretario generale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale dei documenti informatici, le quali, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale unitamente agli allegati A) e B) che con la firma del presente contratto attestano conformi agli originali analogici e che quindi, uniti al presente contratto, formano con esso un unico file, ai sensi degli articoli 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e 28 del D.Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto Segretario generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 82/2005. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e sullo stesso appongo io Segretario la marcatura temporale.

Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinque/00); relativamente agli allegati, l'imposta di bollo è assolta tramite contrassegno sull'originale conservato agli atti dell'ufficiale rogante.

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ROBERTO MONTAGNI

BCM S.R.L.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ALESSANDRO BAZZICHI

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO NOBILE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Città Metropolitana di Firenze

Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Val d'Elsa



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO			
ELABORATO	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI			
DATA	NOVEMBRE 2021	AGG.	REV. 01	Codice: I
SCALA				
R.U.P.	Arch. Roberto Montagni			
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti INGEGNO	COORD. RTP ARCHITETTONICO	Progettista Ing. Piero Martelli		
	IMPIANTI PREV. INCENDI RISP. ENERG.	Progettista Ing. Ir. Roberto Masini		
	STRUTTURE SICUREZZA	Progettista Ing. Lorenzo Carli		
	ACUSTICA	Ing. Ir. Matteo Raffaelli		
	GEOLOGIA	Geol. Luca Peruzzi		



Sommario

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto.....
Art. 4	Categorie dei lavori e qualificazione dell'appaltatore.....
Art. 5	Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6	Affidamento dei lavori e interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto e C.A.M.
Art. 9	Risoluzione, recesso e fallimento dell'appaltatore
Art. 10	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....
Art. 12	Convenzioni in materia di valuta e termini

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 15	Proroghe
Art. 16	Sospensioni
Art. 17	Penali in caso di ritardo.....
Art. 18	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità di costruzione e di installazione
Art. 19	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....
Art. 20	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21	Lavori a misura
Art. 22	lavoro a corpo
Art. 23	Eventuali lavori in economia
Art. 24	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25	Anticipazione
Art. 26	Pagamenti in acconto.....
Art. 27	Pagamenti a saldo.....
Art. 28	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....
Art. 29	Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 30	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Art. 31	Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Art. 32	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33	Cauzione provvisoria.....
Art. 34	Cauzione definitiva
Art. 35	Riduzione delle garanzie
Art. 36	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37	Variazione dei lavori.....
Art. 38	Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 39	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Art. 41	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 42	Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 43	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
Art. 44	Piano operativo di sicurezza
Art. 45	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46	Subappalto
Art. 47	Responsabilità in materia di subappalto.....
Art. 48	Pagamento dei subappaltatori.....

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49	Accordo bonario e transazione
Art. 50	Definizione delle controversie
Art. 51	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....
Art. 52	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....
Art. 54	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
Art. 55	Presa in consegna dei lavori ultimati

Capo 12 - NORME FINALI

Art. 56	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 57	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
Art. 58	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....
Art. 59	Terre e rocce da scavo.....
Art. 60	Custodia del cantiere
Art. 61	Cartello di cantiere.....
Art. 62	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Art. 63	Tracciabilità dei pagamenti
Art. 64	Spese contrattuali, imposte, tasse

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse;
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dal successivo decreto d.m. 24 ottobre 2007 (così come diverse circolari INPS e INAL), nonché dagli articoli 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) di cui al D.M. 24/12/2015 pubblicato nella G.U. 16 del 21/01/2016.

PREMESSA

Il presente Capitolato detta le norme riguardanti l'appalto per la esecuzione di opere edili ed impiantistiche precisamente descritte negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato Speciale e nei documenti della gara di appalto.

Tali opere sono da eseguirsi per conto del **COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE** (che per brevità, nel testo, sarà indicata Amministrazione).

Questo Capitolato si intende, ed è, parte integrante del contratto di appalto che verrà stipulato con l'Impresa appaltatrice (che per brevità, nel testo, sarà indicata Impresa oppure Appaltatore).

Le normative tecniche ed amministrative cui si fa riferimento nel presente Capitolato sono quelle delle disposizioni in vigore al momento della gara di appalto, ancorché siano state richiamate con gli estremi relativi a precedenti versioni.

L'Amministrazione appaltante, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto sarà rappresentata, nei rapporti con l'Impresa appaltatrice, dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D.L.).



CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI LIMITE SULL'ARNO**
 - b) Il progetto prevede:
Opere edili, strutturali ed impiantistiche ai sensi delle norme vigenti necessarie alla ristrutturazione e consolidamento dell'edificio ex palestra canottieri
 - c) ubicazione: **COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE via Dante Alighieri - Piazza Battisti**
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla perizia esecutiva con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque compiuta secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
	I18I18000470004

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Importi in euro		
a)	Importo totale esecuzione lavori	€ 688.243,00
b)	Oneri per la sicurezza	€31.150,00
a) + b)	IMPORTO TOTALE	€ 719.393,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla tabella del comma 1 lettera a), aumentato dell'importo di cui alla tabella del comma 1 lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza.
3. Non sono soggetti a ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nella tabella di cui al comma 1, lettera b).
4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 del presente capitolato.

5. Nel rispetto della Del. Giunta Regionale Toscana n.645 del 25 maggio 2020 che detta disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri, si riporta di seguito la seguente ulteriore tabella:

A	B	C=A+B
Oneri della sicurezza impliciti Covid 19	Oneri della sicurezza espliciti Covid 19	TOTALE
Importo dato dall'incremento del 2% delle spese generali determinato come da allegato 2 della Delibera	Oneri aggiuntivi derivante da adozioni di misure di sicurezza per emergenza Covid 19 determinati con riferimento ai prezzi di cui all'allegato 1 della Delibera	ONERI DELLA SICUREZZA COVID19
€ 12.517,44	€ 2.750,00	€ 15.267,44

Gli oneri della sicurezza impliciti Covid 19 risultano determinati nella misura del 1.74% dell'Importo complessivo dei lavori.

Gli importi di cui alla tabella sopraindicata saranno corrisposti all'aggiudicatario previa verifica circa la presenza o meno di altre sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese e solo nel caso di persistenza della situazione emergenziale in atto.

Gli importi di cui alla tabella sopraindicata saranno corrisposti all'aggiudicatario, laddove le misure di sicurezza dovessero essere messe in atto per far fronte all'emergenza Covid 19 nella maniera che segue:

- Per quanto concerne gli oneri della sicurezza di cui alla Colonna A, l'importo da aggiungere all'importo contrattuale sarà ricalcolato tenendo conto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione.
- Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi di cui alla Colonna B calcolati in funzione della durata dell'emergenza in rapporto alla loro effettiva adozione.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

- Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010.
- L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, , in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
- I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.
- Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori e qualificazione dell'appaltatore

- Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali **«OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI»**. La categoria di cui al presente comma costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.
- L'importo dei lavori appartenente alla categoria prevalente di cui al comma 1 ammonta ad **€ 565.893,00** con

incidenza sul totale dei lavori pari al 78.66 % compreso oneri per la sicurezza.

3. I lavori scorporabili sono riconducibili alla categoria di opere specializzate **“OG11 – Impianti tecnologici”**, l'importo di tali lavori ammonta a € **153.500,00** con incidenza sul totale dei lavori pari al 21,34 %. Tali lavorazioni possono essere svolte dal concorrente solo se in possesso di adeguata qualificazione. Alternativamente il concorrente costituisce RTI di tipo verticale. In relazione alla categoria OG11 non è ammesso subappalto in misura superiore al 30 %.
4. L'appaltatore deve dimostrare di avere i requisiti previsti dall'articolo 84 del Codice dei Contratti e dal combinato disposto dell'articolo 90 del d.P.R 207/2010 ancora vigente per le categorie di lavori riportate in tabella, in alternativa dichiarazione del possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione SOA di cui all'art. 61 e allegato A del D.p.R 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità.

CATEGORIE DA INSERIRE NEL BANDO

<i>Lavorazione</i>	<i>categoria D.P.R. 207/2010</i>	<i>Qualificazione obbligatoria</i>	<i>Importo (euro) e classifica</i>	<i>% sul totale base di gara</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
					<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subap paltabile (si/no)</i>
Edifici Civili e Industriali	OG 1	SI	534.743,00 Classifica III	78,66	PREVALENTE	SI
Impianti tecnologici	OG 11	SI	153.500,00 Classifica I	21,34	Scorporabile	SI

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 185 del d.P.R. n. 207 del 2010 , sono indicati nella seguente tabella:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Inci- denza %
			Lavori [1]	oneri sicurezza [2]	totale [1 + 2]	
			A misura			
1	OG1	Edifici Civili e Industriali	534.743,00	31,150.00	565.893,00	78,66
2	OG11	Impianti tecnologici	153.500,00		153.500,00	21,34
TOTALE A A BASE D'ASTA			688.243,00	31,150.00		100,00
TOTALE GENERALE APPALTO					719.393,00	

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Affidamento dei lavori e interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari esecutivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2 lettera a), del Codice dei contratti e all'art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all'art. 89, comma 1, lettera h) del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36 del presente capitolato;
 - h) offerta tecnica presentata in sede di gara
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati e s.m.i..
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;



- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 149 e 106 del Codice dei contratti;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione degli stessi.
3. Come disposto all'art. 34 del Codice dei contratti circa i criteri di sostenibilità energetica e ambientale (C.A.M.), l'appaltatore per quanto di sua competenza dovrà, in riferimento ai "materiali" impiegati nella realizzazione delle opere, rispondere ai requisiti di cui al punto 2.4 e relativi sub (specifiche tecniche dei componenti edilizi), mentre in riferimento al "cantiere", dovrà rispettare le specifiche di cui al punto 2.5 e relativi sub. e punto 2.7 e relativi sub riferiti al DECRETO 24 dicembre 2015 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Art. 9. Risoluzione, recesso e fallimento dell'appaltatore

1. La Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei contratti in caso di risoluzione, recesso e fallimento dell'appaltatore.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale e nel progetto esecutivo .
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodo quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori..
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 del presente capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **300 (TRECENTO)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie a consentire l'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie all'utilizzazione prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14 del presente capitolato, può chiedere la proroga, ai sensi dell'art. 107 co. 5 del Codice dei contratti presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
2. La richiesta dovrà essere inoltrata al R.U.P. all'indirizzo pec della stazione appaltante .
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della

richiesta e trasmesso all'indirizzo pec dell'appaltatore.



Art. 16. Sospensioni

1. Relativamente ad eventuali sospensioni si applica la normativa vigente in materia con particolare riferimento all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1 per mille (euro uno ogni mille)** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3 del presente capitolato;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del presente capitolato;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica della regolare esecuzione.
5. L'importo complessivo delle penali non può superare, ai sensi dell'art. 113 – bis del Codice dei contratti, il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 20 del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità di costruzione e di installazione

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, il Piano di qualità di costruzione e di installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe , di sospensione dei lavori , per la disapplicazione delle penali , né per l'eventuale risoluzione del Contratto .

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17 comma 1 del presente capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte varianti ai lavori ai sensi del presente capitolato per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto;
2. nei casi cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo";
3. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende la parte relativa al costo degli oneri per la sicurezza determinato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1 del presente capitolato
6. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2 del presente capitolato.
7. Gli oneri per la sicurezza nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, del presente capitolato sono valutati a corpo come descritto al successivo articolo 22. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 22. Eventuali Lavori a corpo

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38 del presente capitolato, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39 del presente capitolato. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.



CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo a base di gara previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo.

Art. 26. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono **un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale**.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del Codice dei contratti, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
4. Il R.U.P. emette, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice dei contratti, il conseguente certificato di pagamento entro 45 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 co. 5 del Codice dei contratti, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi compresa, nei lavori la cassa edile ;
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27 del presente capitolato. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, attuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 105, commi 7 e 9, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente capitolato;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 63 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei

pagamenti;

- d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 27. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 267 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al presente capitolato.

Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche

questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27 comma 3 del presente capitolato, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 lettera a) del Codice dei contratti, si esclude qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 31. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi..

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 co. 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..



CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. Cauzione provvisoria

1. **Ai** sensi dell'articolo 93, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Art. 34. Cauzione definitiva

1. **L'Appaltatore** è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
2. **La** mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

1. **Ai** sensi degli articoli 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
2. **In caso** di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. **In caso** di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. **In deroga** a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'appaltatore, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
6. **In caso** di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento art. 89 D.Lgs 50/2016.

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n° 123 del 2004.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata dovrà essere:
 - Partita 1 - Opere - € 750.000,00;
 - Partita 2 – Opere preesistenti - € 500.000,00;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
5. Se i contratti di assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3 e di responsabilità civile di cui al comma 4 prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subcontraenti. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010 e dagli articoli 149 e 106 del Codice dei contratti,
2. Non sono ammissibili varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza l'autorizzazione scritta del RUP recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore intenda opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerate varianti in corso d'opera, ai sensi del comma 1 dell'art. 149 del codice degli appalti, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% (venti per cento) del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
5. Sono ammesse, ai sensi dell'art 149 comma 2 e dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del codice degli appalti, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, nel limite del 20% (venti per cento) in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro, non sia alterata la natura del contratto .
6. Sono ammesse, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 106 del Codice dei contratti, varianti per lavori supplementari da parte del contraente originale che siano necessari e non compresi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici e tecnici e produca notevoli disagi per la stazione appaltante; detti lavori non possono superare il 50 (cinquanta per cento) dell'importo originario del contratto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
7. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei contratti , qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti e adeguamento dei piani di sicurezza e di coordinamento nonché dei piani operativi .
9. Per ogni variante, di qualsiasi importo, verrà stipulato un atto di sottomissione in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 38. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilità del progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, ai sensi del comma 2 dell'art 106 del Codice dei contratti.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale .
2. Se non sono presenti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.
3. I nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario della Regione Toscana in vigore all'atto della redazione del verbale di concordamento;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
4. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
 - a) prezzario della Regione Toscana
 - b) Bollettino Ingegneri Toscana.
5. Ai nuovi prezzi verrà comunque applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara



CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d) il piano operativo di sicurezza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa

individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46 comma 3 del presente capitolato, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate ed inoltre predispone il Piano di Lavoro specifico per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto nei termini previsti dal D. Lgs. 81/2008
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 42, 43, 44 e 45.
5. I lavori in appalto oltre ad essere soggetti all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 Titolo IV (Cantieri temporanei o bili) nonché alla normativa statale, dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti norme regionali, per quanto non in contrasto con la più recente normativa nazionale:
 - la L.R. Toscana n. 38 del 13.07.2007 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), modificata dalla L.R. n. 13 del 29.02.2008;
 - il D.P.G.R. Toscana n. 45/R del 7 agosto 2008 – Regolamento di attuazione della L.R. n.38 del 13 luglio 2007, (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
 - il protocollo d'intesa sulla regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni per gli appalti dei lavori pubblici di propria competenza, siglato dalla Provincia di Firenze ed approvato con Delibera G.P. n. 197 del 21.06.2007.
6. Ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 38 del 13-07-2007, art. 24 comma 1., l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
7. La Legge Regionale Toscana n. 38 del 13-07-2007 art. 23, prevede per l'impresa affidataria i seguenti obblighi:
 - per lavori di importo superiore a 1,5 milioni di euro, prima dell'inizio dei lavori è prevista l'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e

del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS. Analoghi incontri potranno svolgersi anche durante il corso dei lavori.

- lo svolgimento di momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui sopra, estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere, con modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

8. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
9. Comunque all'atto della consegna dei lavori, anche se non esplicitamente richiesto, l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione di cui all'art. 90 c.9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008, in merito all'idoneità tecnico-professionale e l'indicazione dell'organico medio annuo, dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, oltre alla dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Comunque, qualora si proceda alla consegna dei lavori in assenza di tale documentazione, l'appaltatore non potrà dare inizio alle lavorazioni ed il termine del tempo contrattuale resta fissato a partire dalla data della consegna dei lavori stessa.

Art. 42. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43 del presente capitolato.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40, comma 4 del presente capitolato.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42 del presente capitolato.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

1. L'affidamento in subappalto di parte delle lavorazioni o delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
2. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
3. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 47. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice dei contratti. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

2. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
4. Ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto (SAL) l'appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione dello stato di avanzamento, deve comunicare alla Stazione Appaltante l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista nel periodo considerato dal SAL, specificando gli importi relativi agli oneri per la sicurezza.
5. L'appaltatore emette la fattura elettronica corrispondente all'intero importo del certificato di pagamento. Il subappaltatore deve emettere fattura nei confronti del proprio committente e trasmettere alla stazione appaltante copia della stessa. La stazione appaltante, previa verifica della regolarità contributiva di appaltatore e subappaltatore, provvederà al pagamento delle relative fatture, detraendo quanto dovuto al subappaltatore dall'importo da corrispondere all'appaltatore.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione

1. Non si applica quanto previsto dagli articoli 205 e 208 del Codice dei Contratti. In caso di controversie si rimanda al successivo art.50

Art. 50. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni , dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante si avvale di quanto prescritto dell'art. 30 comma 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore e dei subappaltatori, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento e provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori.



CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, ai sensi dell'art. 199 del D.p.r. 207/2010;
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici richiesti dalla normativa; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

Art. 54. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 56. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore, in quanto già compresi e compensati nel prezzo offerto, gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, compreso propri consulenti, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni, che si dovessero rendere necessarie a seguito di risultati non conformi; in particolare è fatto obbligo di effettuare i prelievi di calcestruzzo previsti dalle norme tecniche per ogni giorno di getto, datato ed opportunamente conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di servizi igienici e spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori, prima di ogni cantierizzazione dell'intervento, l'impresa appaltatrice dovrà presentare all'Ufficio Ambiente del Comune di competenza, una valutazione preventiva di impatto acustico redatta secondo le indicazioni contenute nella DGRT n. 788/99 e s.m.i.;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;



- x) se necessario richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane ed extraurbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione e per limitare la propagazione delle polveri durante tutte le fasi lavorative;
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Asl, Città Metropolitana, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
 5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 106, comma 12, del d.Lgs n.50 del 2016. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.
 7. Sono a carico dell'appaltatore inoltre gli oneri per la verifica e ricerca di eventuali sottoservizi interferenti con le attività di cantiere e le opere di progetto e conseguenti realizzazioni di eventuali spostamenti e/o bypass.
 8. L'Appaltatore prima dell'inizio delle attività di smontaggio e smaltimento materiali contenenti amianto, dovrà provvedere nei termini di legge alla redazione di relativo Piano di Lavoro con deposito presso le autorità competenti.
 9. L'Appaltatore si obbliga altresì ad attuare le regolamentazioni vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e a dare attuazione a quanto previsto nei protocolli e atti ministeriali inerenti i cantieri edili.

Art. 57. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
 3. L'appaltatore deve produrre, se richiesta, alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 58. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e smaltiti, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 59. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso analisi di laboratorio, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006 e s.m.i.;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e s.m.i. e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i..
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 60. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «D».

Art. 62. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 63. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5 del presente capitolato.

Art. 64. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATO B) al Rep. n. del

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI
"RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI LIMITE
SULL'ARNO" CIG. 9097818CE8 . CUP I18I18000470004 - IMPORTO €. 640.323,16 = OLTRE
IVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, 2 comma, del c.c., le parti approvano espressamente le
clausole contenute negli articoli 7, 9° capoverso seconda alinea, 13, 15, 16, 19, 23, 24 4°
capoverso del contratto formato e stipulato in modalità elettronica, di cui il presente documento
informatico costituisce l'allegato B), apponendo insieme a me Segretario generale le rispettive
firme digitali e sul quale appongo io Segretario la marcatura temporale.

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ROBERTO MONTAGNI

BCM S.R.L.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ALESSANDRO BAZZICHI

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO NOBILE

